

RISPARMIO & INVESTIMENTI

CONTI CORRENTI E GIURISPRUDENZA

I crediti quando richiesti vanno provati

Sentenza a Modena: in tema di scoperto l'onere della prova ricade integralmente sugli istituti di credito

Lucilla Incorvati

Una sentenza di qualche settimana, emessa dal Tribunale di Modena nei confronti del Banco Popolare (nel dettaglio della Società Gestione Crediti BP Scpa, mandataria del Banco Popolare Sc, ndr), fà chiarezza sui rapporti tra creditori e fidejussori. Il caso prende spunto da una vicenda nella quale la banca aveva ingiunto alcuni privati di pagare una somma molto consistente (oltre 1,2 milioni di euro) in quanto fidejussori di una società (Reggiani Costruzioni Spa) a titolo di scoperto di conto corrente. La sentenza è di particolare interesse in quanto tratta un argomento oggi molto sentito (l'onere della prova che incombe sugli istituti di credito con estensione agli aspetti dell'anatocismo e dell'usura) e fa perno sui rapporti tra banca e cliente e la possibilità da parte di quest'ultimo di ottenere riconosciute le

proprie ragioni, malgrado sia il contraente debole.

«La Cassazione negli ultimi anni ha emesso diverse sentenze, tra cui la 21466 del 2013, in cui ha precisato che se la banca intende agire, con il decreto ingiuntivo, per recuperare da un cliente delle somme — precisa l'avvocato Letizia Vescovini che ha seguito la causa — deve essere in grado di produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto e il contratto di conto corrente da cui questo rapporto è sorto, per consentire di verificare se il saldo di cui si chiede il pagamento è realmente dovuto». Gli estratti conto consentono infatti di ricostruire l'intero rapporto banca/cliente e verificare se le condizioni applicate sono quelle pattuite e se sono legittime.

«Il dato importante è uno — aggiunge Vescovini —: il cliente ha diritto a ottenere la restituzione dalla banca degli interessi, se questi non sono stati pattuiti in un contratto. Non solo. Ha diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di anatocismo per effetto della ricapitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Ancora: ha diritto alla restituzione delle somme pagate indebitamente a titolo di Cms (commissione di massimo scoperto, poi cancellata nel 2011, ndr); in-

fine gli spetta, sempre di diritto, la restituzione degli interessi se è stato superato il tasso soglia di usura. Di fatto, accade spesso che depurati il credito della banca da tutte le voci sopradescritte sia il cliente a essere a credito o quanto meno a veder ridotto notevolmente il proprio debito».

Proprio in virtù di questo ragionamento il Tribunale di Modena ha dato seguito a questi principi e ha revocato il decreto ingiuntivo di 1,2 milioni di euro, emesso da Bpva a carico di fidejussori, poiché la banca non è riuscita a dimostrare come si sia determinata la somma.

In pratica, la banca, non avendo prodotto tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, non ha consentito al giudice di verificare se la somma in questione era davvero dovuta. A quel punto ha revocato (ovvero privato di efficacia/eliminato) il decreto ingiuntivo e i fidejussori sono stati dispensati dal versare la somma.

Come spiega l'esperta, in base ai principi che regolano l'onere della prova, ribaditi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, la banca che chiede il pagamento del saldo debitore del conto corrente, deve dimostrare l'esistenza e la consistenza del proprio credito mediante il con-

LA QUESTIONE IN SINTESI

Art. 2697

COSA DICE IL CODICE CIVILE

L'onere della prova è un principio giuridico generale secondo il quale chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove dell'esistenza del fatto stesso. Nel caso in cui il giudice non ritenga di avere elementi sufficienti per decidere riguardo a due versioni differenti fornite dalle parti in conflitto, non potendo rifiutarsi di decidere, deve dare applicazione alla regola dell'"onere della prova", secondo cui deve accogliere la versione del fatto prospettata dalla parte su cui non grava l'onere della prova (quand'anche tale ultima versione risulti non sufficientemente dimostrata). L'articolo 2697 del Codice Civile stabilisce infatti che chi chiede il giudizio su un diritto di cui "dice" o "afferma" i fatti costitutivi, deve assumere l'impegno implicito di provare ciò che afferma, con la conseguente responsabilità dell'eventuale difetto o insuccesso di quella prova.

tratto di conto corrente da cui questo è sorto, nonché delle scritture contabili di riferimento. Vale a dire degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, dall'apertura all'estinzione del conto perché solo esaminando tutti gli estratti conto si può verificare se il saldo finale è corretto.

«Come ha ribadito la Cassazione nella sentenza 21466 del 2013 nei rapporti bancari in conto corrente la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto — conclude Vescovini — né la banca può sottrarsi dall'assolvimento di questo onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili per oltre 10 anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito».

I fidejussori hanno così presentato opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che la banca non aveva prodotto il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto necessari per verificare la regolarità degli importi addebitati tra cui anche l'applicazione di interessi anatocistici e usurari.

lucilla.incorvati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



È ancora Natale su **Top Advisor!**



Partecipando al concorso di Fida e Pictet potresti vincere un soggiorno formativo a Ginevra



Affrettati le iscrizioni chiudono il **31 dicembre 2014**

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito **topadvisor.it**

DIETRO I NUMERI

Fabrizio Galimberti

Il tassello che conferma la ripresa Usa

I dati da poco rilasciati dalla Federal Reserve sui flussi di fondi nell'economia americana costituiscono un appuntamento importante per chi voglia scrutare i "fondi di caffè" della congiuntura («la balbuzie fortunosa degli uccelli e il lontano contrappeso degli astri»). Di solito si guarda a grandezze di flusso — redditi, consumi, investimenti... — e si ignorano i fondi, cioè gli stock: crediti, debiti, ricchezza, attività e passività... Eppure furono gli squilibri nei fondi che causarono la Grande recessione.

Ogni tre mesi la Fed mette assieme flussi e fondi e dà una fotografia aggiornata di attivi e passivi dei principali operatori: famiglie, imprese, banche, Stato e resto del mondo. L'ultimo aggiornamento arriva al terzo trimestre di quest'anno, e qui ci concentreremo sulla ricchezza delle famiglie. Ricchezza netta — attivi meno passivi — e ricchezza reale, deflazionata con l'indice dei prezzi al consumo. Le passività sono quelle finanziarie, principalmente i mutui

immobiliari, mentre le attività comprendono sia quelle finanziarie che quelle reali: case e, nella definizione della Fed, anche beni di consumo durevoli (dalle auto alle barche e agli elettrodomestici). Come si vede è solo da poco che la ricchezza netta reale pro-capite è tornata ai livelli di prima della crisi: precisamente, dal secondo trimestre di quest'anno. Nel terzo trimestre la ricchezza è leggermente diminuita, a 100,2 (facendo 100 il livello massimo pre-crisi), ma questa diminuzione, dovuta solo alla Borsa, è già rientrata e il quarto trimestre proseguirà nel miglioramento. Insomma, non ci sono più effetti ricchezza negativi sui consumi e questo è un altro tassello che conferma la solidità della ripresa Usa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ricchezza negli Usa

Ricchezza netta reale delle famiglie. base primo semestre 2007=100

	TOTALE	PRO-CAPITE
Max pre-crisi	100,0	100,0
Min crisi	79,0	77,6
IV° 2011	86,5	83,1
IV° 2012	92,9	88,7
III° 2014	106,3	100,2

FONTE: elab. di Plus su dati Fed